

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

PROPOSTA DI LEGGE


Recante

“Istituzione dell’elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari e dell’elenco regionale degli Enti di Formazione”.

Catanzaro/Reggio Calabria 7/8/2020


Il Consigliere Regionale


Avv. Francesco Pitaro



RELAZIONE

La finalità della presente proposta di legge è quella di istituire, per come già fatto in altre Regioni, un elenco regionale degli operatori socio sanitari nonché un elenco regionale degli enti accreditati per la formazione.

Ciò al fine di dare concreta tutela alle esigenze socio sanitarie e assistenziali dei cittadini nonché di valorizzare e tutelare coloro che abbiano acquisito, ex lege, la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Tutto ciò è ancor più utile e necessario a seguito dalla recente pandemia derivante dalla diffusione del covid-19 che ha dimostrato l'esigenza di avere un quadro completo del numero attuale degli Operatori Socio Sanitari esistenti nella regione Calabria.

I detti elenchi consentiranno di ampliare il sistema di monitoraggio dei diversi profili che riguardano la figura dell'Operatore Socio Sanitario in ambito regionale, e ciò sia con riferimento alla verifica delle competenze acquisite dagli OSS, sia con riferimento al fabbisogno territoriale di personale dotato della detta qualifica e, pertanto, alle possibilità occupazionale di soggetti interessati ad operare nel territorio regionale.

Potranno essere iscritti nell'elenco regionale, la cui iscrizione non è obbligatoria, coloro che ne faranno richiesta e che siano effettivamente in possesso del titolo di Oss acquisito secondo le disposizioni di legge.

Le iscrizioni potranno essere fatte anche direttamente dagli enti di formazione dopo avere acquisito il consenso dei soggetti interessati.

Resta inteso che l'iscrizione nel detto registro non è requisito necessario per svolgere l'attività di Oss.

La istituzione del detto elenco, pertanto, ha una finalità ricognitiva.

Le modalità attuative e tutto ciò che non è disciplinato dalla presente proposta di legge potrà essere regolamentato con apposito Regolamento della Giunta Regionale previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

RELAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

La presente legge di istituzione dell'Elenco di Oss e dell'Elenco degli Enti di Formazione non comporta maggiori oneri né nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

***Istituzione dell'elenco regionale degli Operatori Socio Sanitari e
dell'elenco regionale degli Enti di Formazione.***

La PDL si compone di n° 6 articoli:

Articolo 1 – Finalità;

Articolo 2 – Istituzione dell’elenco regionale degli operatori socio sanitari (OSS);

Articolo 3 – Istituzione dell’elenco regionale degli enti di formazione accreditati;

Articolo 4 – Clausola di invarianza finanziaria;

Articolo 5 – Regolamento;

Articolo 6 – Entrata in vigore

ARTICOLATO

Articolo 1 – Finalità

1. Con la presente legge la Regione si prefigge di monitorare la figura dell’operatore socio sanitario in ambito regionale al fine di dare completa tutela alle esigenze socio-sanitarie ed assistenziali dei cittadini e di valorizzare le competenze esistenti sul territorio fornendo un quadro completo degli operatori socio sanitari esistenti

sul territorio regionale e degli enti di formazione regolarmente accreditati e riconosciuti esistenti a livello regionale

Articolo 2 – Istituzione dell’elenco regionale degli operatori socio sanitari (OSS)

1. E' istituito un elenco regionale telematico degli Operatori Socio Sanitario (OSS).
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono inseriti d’ufficio, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria e previa acquisizione del consenso degli interessati, nel rispetto delle disposizioni concernenti la tutela della riservatezza e il trattamento dei dati personali, coloro che abbiano conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS). Nel detto elenco si può essere iscritti anche a seguito di espressa richiesta dei soggetti interessati che abbiano conseguito la qualifica di Operatore Socio Sanitario.
3. L’elenco degli OSS ha funzione esclusivamente ricognitiva. Sono fatte salve le vigenti normative, statali e regionali, in materia di qualifiche, competenze ed esercizio dell’attività di Operatore Socio Sanitario, nonché in ordine ai requisiti di accesso, durata, contenuto e modalità di svolgimento dei relativi percorsi formativi.
4. Con il regolamento di cui all’articolo 5 della presente legge sono definite le modalità di tenuta, cura e aggiornamento dell’elenco degli OSS e degli Enti di Formazione, nonché le modalità di preventiva acquisizione del consenso al trattamento dei dati

personali e la modulistica occorrente. Il regolamento individua, altresì, le modalità dei controlli periodici volti ad evitare errori di inserimento e a verificare il persistente possesso dei requisiti e delle qualifiche necessarie da parte dei soggetti inseriti nell'elenco.

Articolo 3 – Istituzione elenco regionale degli enti di formazione accreditati

1. E' istituito anche l'elenco degli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria. A tal fine si provvede ad inserire ambedue gli elenchi nella medesima sezione del sito internet istituzionale della Regione Calabria, correlati dalle principali fonti legislative e regolamentari di riferimento. Le disposizioni di coordinamento e integrazione fra i due elenchi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 4 – Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni stabilite dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 – Regolamento

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione Consiliare

competente, approva un apposito regolamento per la disciplina di ogni ulteriore aspetto.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.